

CONSIGLIO DELLA VALLE

Sede in VARALLO

STATUTO

CONSIGLIO DELLA VALLE

Sede in VARALLO

STATUTO





ART. 1

E' costituito in Valsesia - con sede in Varallo - un Ente per lo studio dei problemi e per la tutela degli interessi della Valle.

Tale Ente, denominato «CONSIGLIO DELLA VALLE», assumerà veste giuridica - nell'ambito delle disposizioni di legge - in quella forma che sarà riconosciuta più idonea a garantire il conseguimento degli scopi per i quali è costituito.

ART. 2

Fanno parte di diritto del CONSIGLIO DELLA VALLE:

a) i Sindaci dei comuni di: Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Gattinara, Grignasco, Mollia, Pila, Piode, Prato Sesia, Quarona, Rassa, Rima, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Romagnano, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle, Valduggia, Varallo, Vocca; ed i Sindaci di quei Comuni della zona che venissero successivamente ricostituiti.

I Sindaci potranno farsi sostituire, di volta in volta, da un membro della Giunta Comunale, munito di delega scritta.

b) i Consiglieri Provinciali e Regionali della Zona;

c) i Deputati al Parlamento ed i Senatori, i quali - per la loro concreta attività a favore della Zona, e per il numero dei suffragi in essa riportati - possano essere dal Consiglio della Valle, di volta in volta, considerati espressione diretta del corpo elettorale valesiano, e sicuri e fattivi interpreti delle sue particolari esigenze;

d) due rappresentanti dei lavoratori, designati uno dalla CISL e uno dalla CGIL, a mezzo dei rispettivi Uffici funzionanti nella Zona;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro, designati uno dall'Unione Industriale della Zona ed uno dalla Associazione dei Commercianti;

f) un rappresentante degli artigiani;

g) un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) in rappresentanza del Clero: due Parroci all'uopo designati dal Clero Valesiano;

i) il Presidente della Stazione Autonoma Soggiorno e Turismo di Varallo;

l) un rappresentante di ciascuno dei giornali stampati in Valle;

m) il Presidente di ciascuna delle Famiglie Valesiane regolarmente costituite.

La « Giunta Esecutiva » del Consiglio della Valle potrà proporre al Consiglio - ove ne ravvisi l'opportunità -

di chiamare a far parte del Consiglio stesso, quelle persone che, per la loro attività e per le loro particolari competenze, possano essere di valido apporto al conseguimento dei fini proposti dall'Ente stesso.

Il numero massimo di tali persone è stabilito in cinque.

ART. 3

IL CONSIGLIO DELLA VALLE è retto ed amministrato da una GIUNTA ESECUTIVA composta di undici membri eletti a scrutinio segreto fra i componenti del Consiglio.

Tale GIUNTA resterà in carica per la durata di due anni.

ART. 4

La GIUNTA ESECUTIVA - sempre a scrutinio segreto - eleggerà nel suo seno un Presidente, due Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Segretario e Tesoriere potranno essere scelti anche tra persone estranee alla Giunta e al Consiglio; in tale caso essi avranno voto esclusivamente consultivo.

ART. 5

IL CONSIGLIO DELLA VALLE viene convocato ogni qualvolta la GIUNTA ESECUTIVA ne avrà ravvisata la opportunità, e comunque almeno due volte all'anno.

A richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti il Consiglio potrà essere convocato in ogni momento, previo preavviso di almeno dieci giorni. Le stesse modalità varranno anche per la GIUNTA ESECUTIVA.

ART. 6

Il CONSIGLIO e la GIUNTA ESECUTIVA avranno la facoltà di nominare tutte quelle Commissioni e quei Corpi Tecnici Consultivi, che più riterranno idonei al conseguimento degli scopi prefissi.

ART. 7

Il CONSIGLIO DELLA VALLE promuoverà la graduale formazione di un suo patrimonio proprio. A tale scopo - e per fare fronte alle proprie esigenze di gestione:

a) richiederà ai Comuni, i cui Sindaci fanno parte di diritto del Consiglio, un contributo annuo proporzionato all'entità delle rispettive popolazioni;

b) promuoverà l'apporto di adeguate offerte e sovvenzioni da parte di Enti e di privati, ed eventualmente con particolari sottoscrizioni.

ART. 8

Il CONSIGLIO DELLA VALLE avrà un bilancio di previsione biennale ed un relativo conto consuntivo.

Il bilancio sarà compilato dalla GIUNTA ESECUTIVA entro il trimestre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, che decorrerà dal 1° Gennaio.

Il conto consuntivo sarà formato dal Tesoriere e da tre Revisori dei conti, nominati dal Consiglio nella prima Assemblea all'inizio di ciascun esercizio.

Tutte le operazioni di incasso e di pagamento si effettueranno mediante ordinativi di incasso o mandati di pagamento, a firma del Presidente (o del Vice Presidente all'uopo delegato) e del Segretario, e vistati - all'atto dell'incasso o pagamento - dal Tesoriere.

